



TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA SEZIONE CIVILE

Il Presidente del Tribunale, sciogliendo la riserva di cui all'udienza sostituita con note scritte dell'11.03.2025, osserva quanto segue.

Va premesso che il ricorrente *Parte_1* ha ritualmente e tempestivamente notificato il ricorso ed il decreto alla convenuta *CP_1* e che tale ricorso rientra senz'altro nel paradigma dell'Accertamento Tecnico Preventivo, di cui all'art. 696-bis cpc, in quanto esplicitamente diretto al raggiungimento di una conciliazione circa la prospettata controversia, previo accurato accertamento tecnico da parte di un CTU finalizzato ad acclarare “...**le quantità e le tipologie dei lavori pagati e non realizzati, nonché i vizi delle opere eseguite e gli eventuali danni subiti**...” in relazione all'esecuzione di un contratto di appalto per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in San Lucido alla Via Lungomare sud traversa “C”, 7 e contraddistinto in catasto al foglio 13 particella 91 sub 5.

La convenuta *CP_1* dal canto suo, si è ritualmente costituita in persona del rappresentante legale *CP_2*, controdeducendo nel merito e chiedendo preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo in persona del Direttore dei Lavori geom. *Controparte_3* e ciò in ragione del fatto che dagli esiti dell'eventuale perizia potrebbero derivare al medesimo effetti negativi e pregiudizievoli.

Lo scrivente con provvedimento del 6 febbraio 2025 accoglieva la richiesta della parte convenuta, autorizzandola alla chiamata in causa del terzo in persona del Direttore dei Lavori geom. [...] *CP_3*, che a sua volta si costituiva in giudizio depositando una memoria, con cui, oltre a contestare il merito della pretesa, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ex-art. 696 bis cpc in ragione del fatto che lo stesso non è consentito per la presenza all'art. 8 comma 3 del contratto di appalto stipulato il 6.12.2022 tra il Sig. *Parte_1* e la *Controparte_1* della seguente clausola compromissoria “...**In caso di contenzioso, la presente scrittura privata potrà essere registrata in qualsiasi momento da una delle parti, con oneri a carico della parte inadempiente. Qualsiasi controversia conseguente al presente atto ed ai rapporti che ne derivano sarà definita a giudizio di un arbitro unico, da scegliersi di comune accordo, che sia estraneo all'opera. In ogni caso se non si raggiungesse un accordo sulla designazione dell'arbitro, questo verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro di PAOLA, Foro competente per territorio**...”.

Con le note scritte presentate per l'udienza dell'11 marzo 2025 parte ricorrente contestava la fondatezza dell'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, per via della clausola compromissoria contenuta nel contratto, in ragione del fatto che “...**su questo argomento, nel corso degli anni, sono intervenute ben tre decisioni della Corte Costituzionale e precisamente la sentenza n° 144 del 16.5.2008, ma, soprattutto, la decisione n° 26 del 28.1.2010 ed anche la sentenza n° 208 del 10.11.2023, con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme che non consentivano di incardinare un ATP di fronte al Giudice competente per il merito, qualora nel contratto fosse prevista una clausola compromissoria ed anche la possibilità di proporre eventuale reclamo avverso il rigetto dell'istanza**...”.

L'eccezione di inammissibilità del ricorso appare fondata, ove si consideri che, alla stregua di una costante giurisprudenza di merito (vedi ex-plurimis Trib. Sez. Spec. Impresa Milano del 10.09.2024; Trib. di Padova del 13.05.2025), la presenza di una clausola compromissoria inibisce il ricorso allo strumento processuale di cui all'art. 696 bis c.p.c., e ciò anche laddove le parti nella clausola arbitrale non riservino in via esclusiva agli arbitri la funzione cautelare o di istruzione preventiva.

Va, infatti, rilevato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 26 del 28.01.2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 669 quaterdecies c.p.c. **“nella parte in cui, escludendo l'applicazione dell'art. 696 quinquies dello stesso codice ai provvedimenti di cui all'art. 696 c.p.c., impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito”**, per cui esula da tale statuizione la questione della compatibilità tra la clausola arbitrale e la richiesta dell'accertamento tecnico richiesto ex art. 696 bis c.p.c., che, com'è noto, ha presupposti e finalità ben diversi rispetto alla procedura regolata dall'art. 696 c.p.c.

Ed, infatti, con l'istituto della CTP conciliativa, costituente una delle maggiori novità della riforma del processo civile, introdotta dal Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005 convertito con modificazioni nella legge n. 80 del 14 maggio 2005, il legislatore ha voluto offrire alle parti la possibilità di ottenere in via preventiva rispetto all'instaurazione del processo di merito una valutazione tecnica in ordine all'esistenza del fatto ed all'entità del danno nella prospettiva precipua di pervenire ad una loro conciliazione da consacrare in un processo verbale, cui il giudice dovrà attribuire con decreto efficacia di titolo esecutivo.

Quanto, poi, ai presupposti di ammissibilità della CTP conciliativa il primo comma dell'art. 696 bis cpc dà un'indicazione precisa, statuendo che **“...l'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 696...”**. Ne consegue che sicuramente può farsi ricorso a tale istituto anche al di fuori dei casi di urgenza ad ottenere la verifica, quale presupposto dell'ATP disciplinato dall'art. 696 cpc. Il giudice, dunque, a fronte della richiesta di CTP conciliativa deve omettere ogni valutazione in ordine alla sussistenza del c.d. **periculum in mora**, da intendersi come ragionevole timore che il ritardo nell'espletamento del sopra indicato accertamento peritale possa consentire l'alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio per l'acquisizione della prova in relazione al diritto che la parte intende far valere con il successivo giudizio.

Va altresì considerato che la procedura ex art. 696 bis cpc non è, come altri strumenti di ADR, una procedura di soluzione della controversia alternativo di scelta comune, ma una procedura ad impulso unilaterale, e quindi qualora l'altra parte sollevi eccezione di inammissibilità, come nel caso di specie, plausibilmente non intende affidare al giudice compiti che per scelta comune spettano invece agli arbitri e deve trovare tutela il suo diritto a demandare agli stessi l'istruzione e l'eventuale conciliazione, sulla base di una scelta operata ab origine con una clausola condivisa, non essendo le parti concordi nell'esperimento della procedura ex art. 696 bis cpc.

Ne consegue che non è consentito ad una delle parti, che ha sottoscritto il contratto contenente la clausola compromissoria, di avanzare la richiesta di CTP conciliativa davanti ad un giudice diverso da quello competente a conoscere del merito, non potendo trovare applicazione in relazione a tale ipotesi la richiamata pronuncia della Corte Costituzionale e dovendosi, dunque, ritenere sul piano normativo che l'art. 669 quaterdecies c.p.c., non consentendo l'applicazione dell'art. 696 quinquies dello stesso codice ai provvedimenti di cui all'art. 696 bis c.p.c., impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo di natura conciliativa al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito.

La dichiarata inammissibilità del ricorso comporta la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parte resistenti ritualmente costituitesi, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “...in tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, per effetto del combinato disposto degli artt. 669 septies, comma 2, e 669 quaterdecies c.p.c., il giudice può procedere alla liquidazione delle spese processuali (a carico della parte ricorrente) solamente nei casi in cui dichiarare la propria incompetenza o l'inammissibilità del ricorso oppure lo rigetti senza procedere all'espletamento del mezzo istruttorio richiesto...” (Cass. Sez. VI n. 26573 del 22.10.2018).

Nello specifico, in ragione del dichiarato valore della controversia in misura di euro 26.000,00 le spese processuali sostenute da ciascuna delle parti convenute vanno liquidate, secondo i valori medi, ridotti del 50% in complessivi euro 638,00, di cui euro 283,50 per fase di studio della controversia ed euro 354,50 per la comparsa di costituzione e risposta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta di Consulenza Tecnica Preventiva conciliativa ai sensi dell'art. 696 bis cpc. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di lite che liquida per ciascuna in complessivi euro 638,00 oltre accessori.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti e per gli altri adempimenti di competenza.

Paola, 24.09.2025

**Il Presidente
Dr. Filippo Leonardo**